



SENTENZA N. 381/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 74219/PC del registro di segreteria, depositato in data 23/1/2024 dalla Signora (omissis) [nata a (omissis) nella qualità di tutrice del Sig. (omissis) rapp.ta e difesa dall'avv. Germano Nicoletti (P.E.C.: avv.germanonicoletti@pec.giuffre.it), giusto provvedimento autorizzativo emesso in data 18/10/2021 dal Giudice Tutelare del Tribunale di Vallo della Lucania procedimento r.g. 116-3/1980 r.v.g. e in virtù di procura alle liti all'uopo conferita, contro l'INPS per l'accertamento del diritto di (omissis) all'accrescimento della pensione cat. 3151444 KW a far data dal 15/12/2019 (epoca del decesso della madre contitolare) nella misura di legge nonché del diritto del medesimo ricorrente all'accrescimento/adeguamento della quota di pensione data dall'indennità integrativa speciale;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025 gli Avvocati Dario Marra per delega orale del difensore costituito per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che hanno entrambi richiamato integralmente quanto rappresentato nei rispettivi scritti difensivi, dai quali emerge la reciproca

adesione alla domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre riguardo alla regolazione delle spese, il patrono del ricorrente ha insistito per la condanna dell'INPS, con il difensore dell'Istituto previdenziale che si è rimesso alla valutazione del Giudicante;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso il Sig. (omissis) (legalmente rappresentato dalla tutrice Sig.ra (omissis)) ha chiesto, quale orfano inabile di (omissis) (deceduto il 20/4/1980) e di (omissis) (deceduta il 15/12/2019) titolare di pensione di reversibilità cat. 3151444 KW, la liquidazione nell'importo corretto, a suo avviso non effettuata dall'INPS erogante, della pensione medesima, che al decesso del padre veniva percepita nella complessiva misura del 60% della pensione diretta, suddivisa in due quote, di cui il 40% alla vedova ed il 20% all'orfano inabile (odierno ricorrente), di talché al decesso della madre lo (omissis) avrebbe avuto diritto, ai sensi di legge, all'innalzamento della pensione in questione ad un 1/3 della pensione diretta (pari al 33,33% della stessa). Nel ricorso si lamenta, in disparte il silenzio reiteratamente serbato dall'INPS sulle apposite istanze all'uopo inoltrate in sede amministrativa dall'interessato per il tramite del proprio rappresentante legale, il mancato ricalcolo della pensione di reversibilità dello (omissis) nel predetto importo, mancato ricalcolo che sarebbe deducibile dalla sostanziale invarianza dell'importo pensionistico da lui percepito prima e dopo il decesso della madre. Ulteriore rilievo di parte ricorrente colpisce l'asserito mancato adeguamento dell'indennità integrativa speciale, che tra l'altro successivamente al decesso della madre avrebbe dovuto essere corrisposta in misura piena: sul punto, quindi, parte ricorrente lamenta la corresponsione di importi, a titolo di tale emolumento, inferiori alla misura dovuta.

Conseguentemente, nel ricorso si conclude per l'accertamento del diritto di (omissis) all'accrescimento della pensione cat. 3151444 KW a far data dal 15/12/2019 (epoca del decesso della contitolare) nella misura di legge, con condanna dell'INPS al richiesto ricalcolo e alla corresponsione dei dovuti arretrati pensionistici con l'aggiunta degli accessori di legge, nonché per l'accertamento del diritto del medesimo ricorrente all'accrescimento/adeguamento della quota di pensione data dall'indennità integrativa speciale, con conseguente condanna dell'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico e alla corresponsione di arretrati e accessori di legge; il tutto con vittoria di spese, con attribuzione all'Avv. Germano Nicoletti per dichiarato anticipo, ai sensi DM 55/2014 oltre IVA, cpa e maggiorazioni nella misura del 15%. In via istruttoria, se ritenuto necessario, si chiede il conferimento di incarico per espletamento C.T.U. al fine della determinazione dei maggiori importi dovuti al ricorrente.

Con memoria di costituzione e difesa trasmessa in data 7/11/2024 per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Gianluca Tellone), l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in mero subordine la prescrizione quinquennale delle differenze economiche eventualmente ritenute spettanti a titolo di I.I.S. considerando quale primo (e unico) atto interruttivo la notifica del ricorso avvenuta nel febbraio 2024, per la giuridica infondatezza delle domande versate in gravame, sotto il primo profilo in relazione alla circostanza (comprovata dalla documentazione allegata alla memoria) che *“l'INPS [ha] sempre pagato la pensione del ricorrente secondo la quota percentuale del 33,33% della pensione del dante causa”*, ovvero in buona sostanza ha erogato sin dall'inizio -pur se erroneamente, data l'esistenza di percettrice contitolare- al figlio inabile del dante causa la predetta quota percentuale, che pertanto non è abbisognevole di alcun

accrescimento a seguito del decesso della madre contitolare; e, sotto il secondo profilo, sul presupposto che *“l’incremento perequativo viene [...] dato nella sua interezza sulla PAL, che comprende anche la IIS. Qualora dovesse affermarsi il diritto all’autonoma perequazione della IIS il pensionato beneficerebbe una seconda volta della perequazione”*.

Con ordinanza a verbale del 19/11/2024 la discussione della causa è stata rinviata all’udienza del 15/1/2025, in quanto il G.M. reputava di chiedere *“chiarimenti in merito alla documentazione allegata alla memoria dell’INPS, che sembra fare riferimento in realtà ad una pensione privilegiata con decorrenza dall’1/11/1992”*; veniva, in particolare, affidato all’INPS incombente istruttorio finalizzato ad ottenere chiarimenti riguardo *“come è stata quantificata la pensione lorda del ricorrente, attribuita sin dal 1981 con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia in contitolarità con la madre, e l’indennità integrativa speciale, in rapporto alla pensione della de cuius (omissis), deceduta in data 15 dicembre 2019”*.

In data 14/1/2025 perveniva nota illustrativa dell’Ufficio Avvocatura INPS in cui, anche mediante riferimento alla documentazione versata in atti, si precisava che *“il ricorrente (omissis) percepisce la percentuale del 33,33% dell’indiretta del dante causa (omissis) quanto meno a decorrere dal 1/11/1992, data di subentro dell’Inpdap nella gestione ed erogazione delle pensioni di reversibilità ai precedenti enti [...] il precedente ente che erogava la pensione era il Ministero di Grazia e Giustizia; l’INPS non è in grado di verificare quali siano stati i criteri utilizzati dal Ministero per la liquidazione della reversibilità in favore della vedova e del figlio inabile”*; in tale nota si ribadiva altresì che *“l’indennità integrativa speciale è sempre stata inserita nella pensione”*. All’udienza del 15/1/2025

veniva disposto, sentite le parti e in particolare su richiesta di parte ricorrente che lamentava il deposito dei chiarimenti richiesti all'INPS solo la sera precedente l'udienza fissata per la discussione della causa e comunque rappresentava perplessità nel merito di tali chiarimenti, nuovo rinvio all'udienza del 16/4/2025. In data 4/4/2025 parte ricorrente ha trasmesso telematicamente memoria a difesa, controdeducendo rispetto a quanto *ex adverso* esposto e rappresentato, che la quota del 33,33% percepita da (omissis) è calcolata non sulla pensione diretta (intestata al padre (omissis)) ma sul 60% di quest'ultima, ovvero sulla pensione di reversibilità, tanto che confrontando i cedolini di pensione della madre e del figlio (relativi ovviamente al periodo antecedente il decesso della signora (omissis)) è evidente che la pensione di cui beneficiava la madre era esattamente pari al doppio di quella che percepiva il figlio, con quest'ultimo che non ha ancora ricevuto l'aumento al 33,33% della pensione diretta dovuto a seguito della morte della contitolare della pensioni di reversibilità. Riguardo l'adeguamento perequativo della I.I.S., la Difesa dello (omissis), richiamato il quadro normativo di riferimento, ha inserito nelle note di udienza delle tabelle descrittive del conteggio delle differenze riscontrate sul mancato adeguamento alla rivalutazione di legge dell'I.I.S. afferente la pensione oggetto di controversia, fino alla data del decesso della signora (omissis), indicando altresì le somme che, complessivamente, non sarebbero state corrisposte all'avente diritto [*“Euro 45.927,12 per accrescimento pensione; b) Euro 12.232,01 per accrescimento e rivalutazione IIS; c) Euro 27.090,91 Per mancato adeguamento alla rivalutazione dell'IIS a partire dal 1/1/2000 (conteggiato sull'importo dovuto alla data del trattamento pensionistico -1980)”*]. Argomentando altresì sull'imprescrittibilità del diritto a pensione, parte ricorrente ha concluso per l'integrale accoglimento delle

domande versate nel gravame introduttivo.

Con ordinanza n. 50/2025, pubblicata il 23/4/2025, si è ritenuto necessario disporre, *“viste le contestazioni così come articolate ed argomentate da parte ricorrente nella memoria trasmessa in vista dell’odierna udienza, unitamente alla documentazione versata agli atti da ciascuna delle menzionate parti, [...] l’espletamento di CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO, da affidare al **DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE CENTRALE PENSIONI INPS**, eventualmente a mezzo di un delegato da costui nominato, AFFINCHÉ VERIFICHI, A MEZZO DI ACCERTAMENTO TECNICO-CONTABILE, SE L’INPS – SEDE DI NAPOLI VOMERO, ABBIA SEGUITO CORRETTI CRITERI DI CALCOLO DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ LIQUIDATA IN FAVORE DI (OMISSIS) SIA PER CIÒ CHE RIGUARDA L’ACCRESCIMENTO DELLA STESSA AL 33,33% DELL’ORIGINARIA PENSIONE DIRETTA CON DECORRENZA 15/12/2019 CHE PER CIÒ CHE ATTIENE ALL’ADEGUAMENTO PEREQUATIVO DELLA I.I.S. CON DECORRENZA -QUANTO MENO- DAL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO (9/2/2024), assegnando al CTU, per l’espletamento delle operazioni peritali e per il deposito della relazione conclusiva, il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza e fissando per la prosecuzione della trattazione della causa, l’udienza del 25 settembre 2025”*.

La relazione consulenziale tecnico-contabile, così affidata al Dirigente Responsabile della Direzione Centrale Pensioni Inps, è stata da questi delegata al dott. Giuseppe Maddaluna, in qualità di Dirigente dell’area Pensioni della Direzione della Filiale di coordinamento metropolitano di Napoli, con nota del 21/5/2025.

Il 1/8/2025 è pervenuta alla Sezione la richiesta relazione consulenziale, nella quale, ricostruiti i passaggi fattuali e provvedimenti della vicenda pensionistica

sottoposta allo scrutinio della Sezione, si perviene alla conclusione secondo cui il trattamento pensionistico dello (omissis) fosse effettivamente abbinabile di ricalcolo, negli importi dettagliatamente esposti nella medesima relazione, nella quale si rappresenta altresì che *“i calcoli relativi ai suesposti importi arretrati sono stati effettuati fino al mese di Agosto 2025. Difatti da Settembre 2025 la pensione di reversibilità del Sig. (omissis) sarà erogata in correttezza. Gli arretrati saranno messi in pagamento nel mese di Ottobre 2025”*.

Con ordinanza a verbale del 10/9/2025 il Giudice Monocratico, *“reputata sussistente la necessità che parte ricorrente verifichi l'effettività e la correttezza della liquidazione della pensione riliquidata del sig. (omissis), nonché degli importi degli arretrati da corrispondere nel mese di ottobre 2025, sentite le parti”*, ha rinviato la trattazione della causa all'odierna udienza, assegnando alle parti il termine del decimo giorno antecedente la medesima udienza per il deposito di memorie e documentazione.

In data 16/10/2025 la Difesa di parte ricorrente ha trasmesso nota, in adempimento alla surriportata ordinanza a verbale, in cui ha esposto quanto segue: *“L'Istituto Previdenziale ha provveduto al pagamento delle somme richieste, adeguando la pensione del sig. (omissis) e versando gli arretrati dovuti, al netto di trattenute e tassazione per un importo complessivo di € 56.937,00. La sig.ra (omissis), nella spiegata qualità, come rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Giudicante Voglia dichiarare la cessata materia del contendere con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario atteso il lungo iter amministrativo che poi ha determinato l'instaurarsi del presente procedimento giudiziale, solo al seguito del quale controparte ha accolto le istanze di parte ricorrente, il tutto anche in virtù del principio della*

soccombenza virtuale”.

Analoga richiesta (di dichiarazione di cessazione della materia del contendere) ha formulato l'INPS in nota a difesa pervenuta il 28/11/2025, in cui si espone che *“l'INPS [...] ha provveduto a ricostruire la pensione del ricorrente con corresponsione dei ratei arretrati”, come desumibile dall'allegata relazione amministrativa redatta dal dirigente INPS Dr. Giuseppe Maddaluna, precisando altresì che “i ratei arretrati sono stati pagati con il cedolino di pensione del mese di ottobre 2025, al netto dei debiti esistenti con l'Agenzia delle Entrate e accertati ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. n. 602/73”;* l'Istituto previdenziale, ponendo in risalto la *“condotta collaborativa dell'INPS”*, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.

Il giudizio è passato, quindi, in decisione con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione all'attenzione del Giudice Monocratico, verte sull'esatta liquidazione della pensione di reversibilità spettante allo (omissis) a seguito del decesso della madre contitolare (ovvero, nella misura del 33,33% dell'originaria pensione diretta, con decorrenza 15/12/2019) nonché sul corretto adeguamento perequativo della I.I.S. afferente la medesima pensione (con decorrenza sin dall'iniziale liquidazione).

Sui predetti punti, oggetto dell'odierna controversia, persistendo le posizioni confliggenti delle parti -ovvero la doglianza inerente l'erroneità della determinazione della pensione di reversibilità liquidata allo (omissis), pur a valle dei chiarimenti offerti dall'Ufficio Avvocatura INPS- il Giudice Monocratico ha reputato necessario acquisire, con l'ordinanza citata nella premessa in fatto,

apposita relazione consulenziale tecnico-contabile, all'esito della quale la pretesa di parte attrice si è rivelata fondata, di talché l'INPS ha provveduto ad eseguire il richiesto ricalcolo e parte ricorrente ha aderito alla conseguente richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Premesso, infatti, che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio; nel contempo, peraltro, ha chiesto la condanna dell'INPS medesimo alle spese, *“atteso il lungo iter amministrativo che poi ha determinato l'instaurarsi del presente procedimento giudiziale, solo al seguito del quale controparte ha accolto le istanze di parte ricorrente, il tutto anche in virtù del principio della soccombenza virtuale dell'istituto Previdenziale”*.

Riguardo le spese del giudizio, il Giudicante reputa di aderire alla domanda di parte ricorrente, di condanna dell'INPS alla rifusione delle stesse, in quanto in effetti, già in sede amministrativa l'interessato, per il tramite del proprio tutore, aveva ripetutamente tentato di ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico di reversibilità in godimento, al quale peraltro l'Istituto previdenziale ha proceduto soltanto dopo l'instaurazione del presente giudizio e soltanto dopo l'acquisizione della relazione consulenziale tecnico-contabile, affidata con l'ordinanza n. 50/2025 citata in premessa, al Dirigente Responsabile della Direzione Centrale Pensioni INPS e da questi delegata al dott. Giuseppe Maddaluna, in qualità di Dirigente dell'area Pensioni della Direzione della Filiale di coordinamento

metropolitano di Napoli. Tutto ciò considerato, si liquidano forfettariamente le spese in € 1.000,00 onnicomprensivi a carico dell'INPS ed in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di ricalcolo della pensione di reversibilità intestata a (omissis) e CONDANNA l'INPS alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, forfettariamente quantificate in € 1.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 15.12.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)